

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 26 gennaio 2017



CORRUZIONE

Sole 24 Ore 26/01/17 P. 28 Transparency, l'Italia risale (ma servono dati reali) Mauro Salerno 1

ANCE

Sole 24 Ore 26/01/17 P. 7 La denuncia dell'Ance: nel decreto troppi rinvii, così si allungano i tempi Massimo Frontera 2

APPALTI E PUBBLICITÀ

Italia Oggi 26/01/17 P. 29 Appalti a pubblicità capillare Andrea Mascolini 3

CUP

Sole 24 Ore 26/01/17 P. 47 «Ora l'estensione a tutte le categorie» 4

EQUO COMPENSO

Sole 24 Ore 26/01/17 P. 47 La Parola chiave 5

Sole 24 Ore 26/01/17 P. 47 Professioni, partita sui compensi Maria Carla De Cesari 6

RICERCA E SVILUPPO

Sole 24 Ore 26/01/17 P. 43 Bonus ricerca e sviluppo, si al cumulo con i fondi Ue Alessandro Sacrestano 8

ABUSI EDILIZI

Sole 24 Ore 26/01/17 P. 49 Togliere la tettoia «merita» la tenuta Andrea A. Moramarco 9

NULLITÀ CLAUSOLE VESSATORIE

Sole 24 Ore 26/01/17 P. 47 Legali, carta-nullità per riequilibrare i rapporti di forza 10


Transparency, l'Italia risale (ma servono dati reali)

CANTONE: LA CORRUZIONE FRENA LA CRESCITA

di **Mauro Salerno**

Sessantesima nel mondo, terz'ultima in Europa, l'Italia prova (con molte difficoltà) a risalire la classifica dei Paesi messi in fila in base al tasso di corruzione. Perlomeno di quella «percepita» da uomini d'affari e esperti internazionali. Niente a che vedere con un dato reale e misurabile della diffusione del metodo «mazzette e favori» o del prezzo pagato a causa delle prassi corruttive che, secondo una bufala spacciata per vera fino a pochi mesi fa, sarebbe stato stimato in 60 miliardi all'anno dalla Corte dei Conti. Lo ha precisato anche il presidente di Transparency Italia Virginio Carnevali, presentando la performance del nostro Paese tra i 176 Stati censiti nel consueto dossier annuale. Rispetto all'anno scorso l'Italia ha guadagnato un gradino nella graduatoria mondiale, salendo dal 61° al 60° posto. L'anno scorso ne aveva risaliti otto. Dal 2012, anno di battesimo della legge anticorruzione (legge Severino) le posizioni conquistate in classifica diventano 12. In testa alla graduatoria, con 90 punti, figurano ancora una volta Danimarca e Nuova Zelanda, seguite a stretto giro da Finlandia (89), Svezia (88) e Svizzera (86). All'estremo opposto stazionano Siria (13 punti), Nord Corea (12) Sudan (11) e Somalia (10).

Quello che colpisce è che tra i paesi europei sotto l'Italia figurano soltanto Grecia e Bulgaria. Mentre occupano posizioni migliori Ungheria e Romania (57° posto). Nel mondo siamo superati anche da paesi come Namibia (53° posto), Ruanda (50°) e Botswana (35°). E abbiamo solo 7 punti in più della Cina (che si trova al 79° posto). «È chiaro che ci sono Paesi che dovrebbero seguirci, non superarci in classifica», dice Carnevali. «Questo accade - ha spiegato - perché da altre parti la corruzione è più tollerata. Da noi è molto più indagata e questo ha effetti sulla percezione del paese», in cui figurano organizzazioni con come il World economic forum. A chiarire il punto, ci ha pensato il numero 1 dell'Anticorruzione Raffaele Cantone. Che non ha nascosto di essere «tra quelli che hanno espresso scetticismo nei confronti di queste graduatorie». «È chiaro - ha detto l'ex magistrato - che la "percezione" dipende molto da quanto si discute di corruzione nel paese». Per questo, ha aggiunto, «il fatto che ci sia una piccola inversione di tendenza è un risultato doppiamente positivo». Cantone è anche tornato sulla missione quasi impossibile di individuare un metodo per stimare il fenomeno con dati reali. L'Anac lavora a un indicatore in grado di valutare l'anomalia di comportamenti delle Pa. Più che una misurazione «sarà un "alert" delle aree più a rischio». Comunque un passo in avanti rispetto alla percezione, che non può essere certo l'unica base per misurare gli effetti degli strumenti di prevenzione. L'ultima notazione riguarda proprio il ruolo dell'Anac. E il rischio che venga percepita come un ulteriore fardello burocratico. «Il bersaglio deve essere la corruzione non l'Anticorruzione», ha detto Cantone. «Il nostro sforzo - ha spiegato - è trovare un difficile equilibrio tra un tasso di controlli che non blocchi l'economia e una "deregulation" che porta a risultati peggiori dell'iper-regolazione». Ricordando che «i Paesi a più alto tasso di corruzione sono anche quelli che esibiscono i più bassi tassi di crescita».



FOCUS. LE CRITICHE DEI COSTRUTTORI

La denuncia dell'Ance: nel decreto troppi rinvii, così si allungano i tempi

di **Massimo Frontera**

Allungamento tempi e dispersioni nella catena decisionale, progettazione in house, ingolfamento di alcuni uffici strategici (white list e sportello unico), eccessivi rinvii a misure da attuare con successivi provvedimenti, rischio di deroghe alle norme sugli appalti. Nel decreto terremoto e nelle prime ordinanze del commissario alla ricostruzione ci sono diversi aspetti che preoccupano i costruttori dell'Ance, come emerge da un documento interno dell'associazione in cui si passano al setaccio sia la versione definitiva del Dl terremoto sia le prime ordinanze.

Il documento segnala anche una incertezza in tema di erogazione del contributo. Si trova nell'ordinanza commissariale n.8 del 14 dicembre scorso: in un punto dell'articolo 7 si dice che il contributo viene erogato dalla banca al richiedente, e in un altro punto dello stesso articolo si dice invece che il contributo viene erogato al progettista o all'impresa che ha eseguito il lavoro o il servizio tecnico. «È auspicabile che venga definitivamente superata questa incongruenza», chiosa l'Ance.

A parte i vari aspetti puntuali, a preoccupare i costruttori sono alcune caratteristiche strutturali delle norme. A cominciare dal-

la governance, centrata sulla figura del commissario, ma che passa anche per una ampia condivisione: «tale approccio appare positivo, tuttavia l'articolazione delle funzioni tra vari enti desta perplessità perché rischia di ritardare l'avvio delle attività anche in considerazione della mancanza del decreto di tempistiche certe». La preoccupazione legata ai tempi attuativi riaffiora di continuo. Nella ricostruzione privata, a esempio, il timore per «l'assenza di una tempistica procedurale» si unisce alla richiesta di una forte semplificazione per il rilascio dei titoli: «È auspicabile che venga individuata nei successivi provvedimenti attuativi una procedura semplificata per il rilascio dei titoli abilitativi di edilizia sia nel regime applicabile». Si suggerisce poi di rafforzare il previsto sportello unico aggiungendo al previsto Suap (attività produttive) anche lo sportello edilizio.


In generale si temono tempi lunghi per l'assenza di scadenze attuative; ma anche per potenziali "imbuti". Uno di questi è il controllo antimafia, che grava sulla struttura ad hoc del Viminale: «È forte il rischio che la concentrazione di una simile mole di lavoro su un singolo ufficio pos-

sa dilatare notevolmente i tempi necessari per le istruttorie finalizzate all'iscrizione delle imprese». È vero, riconosce l'Ance, che è stata prevista una "procedura speditiva" analoga a quella dell'Expo 2015, ma i timori restano. Anche perché, si impone l'iscrizione all'anagrafe anche a imprese già iscritte nelle white list da oltre tre mesi: scelta che «desta perplessità» e «rischia di creare ulteriori attese», «tanto più che la normativa vigente prevede che l'iscrizione alle liste prefettizie abbia valenza annuale».

Il documento è critico anche sulla possibilità di poter affidare a società in house la progettazione di infrastrutture ambientali di cui l'area del cratere è molto carente. Sarebbe auspicabile un ripensamento, si augura l'Ance. I costruttori temono anche che si possa cedere - prima o poi - alla tentazione di derogare al codice appalti, cosa che il Commissario può fare con lo strumento dell'ordinanza. «A tal fine sarà fondamentale - sottolinea l'Ance - un'attività costante di monitoraggio di detti provvedimenti, in chiave di trasparenza delle procedure adottate».

Nel documento, si torna a chiedere l'obbligo del sistema della qualificazione Soa (in vigore per gli appalti pubblici) anche per gli incarichi dei lavori privati nel cratere per importi inferiori ai 150 mila euro (sopra questa soglia l'obbligo è già previsto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In Gazzetta Ufficiale il decreto delle Infrastrutture attuativo del Codice dei contratti

Appalti a pubblicità capillare Avvisi e bandi sui quotidiani e sulla piattaforma Anac

DI ANDREA MASCOLINI

Confermata la pubblicità sui quotidiani per appalti di lavori oltre i 500 mila euro e per quelli di forniture e servizi di importo superiore ai 209 mila; per gli appalti sotto soglia di servizi e forniture sarà un altro decreto ministeriale, d'intesa con Anac (l'Autorità nazionale anticorruzione) a definire le modalità. Quando sarà attiva la piattaforma Anac andrà in soffitta la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Lo prevede il decreto Infrastrutture 2 dicembre 2016, pubblicato in *G.U.* n. 20 del 25 gennaio 2017, attuativo dell'articolo 73, comma 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Il provvedimento stabilisce innanzitutto che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblichino gli avvisi e bandi di gara con le modalità di cui agli articoli 72 e 73 del Codice (*Gazzetta* europea e nazionale) e poi sulla piattaforma Anac e, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma Anac,

sul «profilo di committente». Spetterà poi all'Anac definire con proprio atto le soglie d'importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma. Ogni altra pubblicazione, a regime, avverrà «esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente», non dovrà comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e dovrà essere liberamente accessibile in via telematica.

Confermata la disciplina attuale per la pubblicità sui quotidiani che dovrà avvenire per estratto dopo 12 giorni dalla trasmissione alla *Gazzetta* europea (o dopo cinque giorni in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del Codice). Per gli appalti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e inferiore a 5,2 milioni, la pubblicazione dovrà avvenire entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale. Le modalità di pubblicità sono differenziate per tipologie di appalto o concessione e per importi: per gli avvisi e i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di im-


porto compreso tra 500 mila euro e 5,2 milioni, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice (5,2 milioni di euro per i lavori, 209 mila per servizi e forniture), per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Il decreto chiarisce anche che per area interessata si intende «il terri-

torio della provincia cui afferrisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del quale si esplicano le competenze della stazione appaltante». Prevista la pubblicità sui quotidiani anche per la post informazione

(risultati della gara) che, oltre che sulla piattaforma Anac, se il contratto è di rilievo comunitario, dovrà essere effettuata anche per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo 12 giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Per i contratti sotto soglia Ue

(5,2 milioni per lavori e 209 mila per servizi e forniture) la pubblicità sarà effettuata per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto. Esentati soltanto i contratti di importo inferiore a 500 mila che andranno soltanto sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro 30 giorni dal decreto di aggiudicazione. Viene confermata la norma di legge introdotta nel 2013 per cui le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Un ulteriore decreto dovrà poi definire le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500 mila e di servizi e forniture di importo inferiore a 209 mila per i quali si continua ad applicare la norma attuale che non prevede la pubblicità sui quotidiani.

—© Riproduzione riservata—



INTERVISTA Marina Calderone Presidente del Cup

«Ora l'estensione a tutte le categorie»

■ «Nell'audizione alla Camera sul Jobs act degli autonomi abbiamo sollecitato il principio dell'equo compenso per i professionisti, perché non è vero che questi ultimi siano l'elemento forte nel rapporto contrattuale con il committente». Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, appena rieletta al vertice del Cup, il coordinamento delle professioni organizzate in Ordini, delinea uno degli obiettivi del suo mandato.

Gli avvocati, con il Ddl sull'equo compenso, fanno da apripista o giocano da soli?

In un percorso legato al loro

ordinamento, gli avvocati sono in sintonia con il resto del mondo professionale.

Nel caso dell'equo compenso degli avvocati, il riferimento non è il consumatore persona fisica ma l'impresa. Concorda?

Il professionista può essere una parte debole del contratto quando non si rispetta un equo compenso, cioè quando c'è un forte disallineamento, per

«Nessun ritorno al passato ma la constatazione di un fallimento»

esempio rispetto ai parametri utilizzati dal giudice.

Torniamo alle tariffe minime valide nei confronti di tutti i clienti?

Non sono io ad aver utilizzato l'espressione tariffe minime, ma il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano. D'altra parte se si parla di rispetto dei minimi contrattuali, se nella legge Fornero si parlava di compenso per i collaboratori non inferiore a quanto percepito per prestazioni analoghe dai lavoratori subordinati, non vedo lo scandalo se fissiamo un equo compenso per i professionisti. Il riferimento può essere costi-

tuito dai parametri stabiliti dal ministero della Giustizia e utilizzati dal giudice.

Dopo l'abolizione delle tariffe nel 2012, non le sembra di tornare al passato?

Non c'è nessuno scandalo se si regolamenta un mercato dopo aver sperimentato che la liberalizzazione non ha dato buoni frutti. Nel settore socio sanitario ci sono amministrazioni che hanno messo a bando il servizio sociale con un compenso pari a zero.

Un'offerta anomala, non c'è dubbio. Ma con il ritorno a prezzi di riferimento che cosa ci guadagna il cliente?

Il cliente, in un rapporto contrattuale equilibrato, sa che un professionista serio, preparato e aggiornato non può essere pagato al di sotto delle soglie di sussistenza. La qualità del lavoro deve essere premiata. Non vorrei farne una campagna sindacale, ma l'articolo 36 della Costituzione vale anche per i professionisti.


Le clausole vessatorie dell'articolo 2 dello schema di Ddl per gli avvocati non sono ripetitive rispetto a quanto previsto dal Ddl sul lavoro autonomo?


Ritengo che il provvedimento preparato per gli avvocati indichi con chiarezza quali siano le clausole vessatorie per i professionisti. Il Ddl sul lavoro autonomo potrebbe farne tesoro.

M.C.D.



Cup. Marina Calderone






Equo compenso

● Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale, anche tenuto conto dei compensi previsti dal decreto del ministro della Giustizia adottato in base all'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Si tratta del decreto 55/2014 che è destinato a intervenire :

- 1) quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi;
- 2) quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta;
- 3) quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.



Albi & mercato. Verso il Consiglio dei ministri un disegno di legge per l'equo compenso agli avvocati e il confronto si riaccende

Professioni, partita sui compensi

Commercialisti, ingegneri e architetti rilanciano l'idea di parametri di riferimento

Maria Carla De Cesari

■ Gli **avvocati** tornano a dettare l'agenda delle politiche per le **libere professioni**: un disegno di legge messo a punto dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, prevede il diritto all'equo compenso, «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale».

Per la quantificazione economica il riferimento è il decreto 55/2014 che stabilisce il valore delle prestazioni forensi quando tocca al giudice stabilire la liquidazione di una **parcella**. Il disegno di legge, che dovrebbe essere approvato dal primo **Consiglio dei ministri** utile, ha come controparte non il signor Rossi, il cliente che va dall'avvocato per rivedicare i propri diritti su un cortile comune, ma il cliente-impresa, soprattutto banche e assicurazioni, cioè quei soggetti capaci, per la loro forza contrattuale, di imporre anche clausole-capestro. Queste sono definite dall'articolo 2 del disegno di legge (si veda l'altro articolo).

Della necessità di fissare, per tutti i professionisti, l'equo compenso ha parlato Marina Calderone, nella veste di presidente del Cup - il coordinamento degli Ordini - in occa-

sione dell'audizione sul Ddl lavoro autonomo. Calderone ha raccolto un sentimento diffuso tra le professioni. Il riferimento ai parametri nella determinazione delle parcelle è stato sollecitato da una categoria "al di sopra di ogni sospetto", quella dei commercialisti, primi a liberarsi del vincolo delle tariffe. Massimo Miani, eletto presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti (ieri la Commissione elettorale ha ratificato il risultato delle urne), poco prima delle elezioni ha dichiarato al «Sole» che le tariffe possono essere utili «soprattutto nelle attività di interesse pubblico dove la concorrenza porta a una diminuzione della qualità della prestazione. Penso, per esempio, ai collegi sindacali alla revisione negli enti locali, dove c'è una tariffazione ma non è congrua rispetto al lavoro svolto e alle responsabilità. In generale le tariffe sono anche un riferimento per il cliente che non è in grado di dare una valutazione a una attività professionale».


Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri e del coordinamento delle professioni tecniche, rileva che «i parametri di riferimento, anche se non obbligatori, sono indicatori della

qualità delle prestazioni. Dunque, in questo senso, tutelano anche i committenti. Il cliente, infatti, deve sapere che per eseguire una determinata attività c'è un costo minimo dato, per esempio, dall'organizzazione dello studio, dall'onere della polizza professionale e della formazione continua».

Per superare l'asimmetria rispetto alla qualità della prestazione non basta, secondo Zambrano, l'iscrizione all'Ordine. «L'Ordine - spiega - non può controllare la qualità volta per volta, anche se stiamo lavorando sulla certificazione delle competenze e delle specialità».

Sulla stessa linea anche il Consiglio nazionale degli architetti. «Il Dm 143/2013 - spiega il consigliere nazionale Massimo Crusi - vale per il giudice nel contenzioso, non è fatto per la trattativa tra le parti. Pensiamo che debbano essere fissati dei parametri per aiutare il cittadino a capire l'offerta. Dall'abolizione tariffe c'è stato un imbarbarimento del mercato, che non è stato capace di autoregolarsi, visto che i ribassi sono arrivati anche all'80-90 per cento. Questo è contrario alla qualità. Per questo, i parametri devono essere collegati a standard prestazionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le novità del disegno di legge

IL MECCANISMO

Il disegno di legge che andrà al vaglio del Consiglio dei ministri prevede la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dall'avvocato, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione professionale anche tenuto conto dei compensi previsti dal ministero della Giustizia

LE PRESTAZIONI

Le disposizioni del disegno di legge sull'equo compenso si applicano nei rapporti tra gli avvocati e i grandi clienti, cioè soggetti diversi dai consumatori o utenti. In pratica alle prestazioni professionali per conto delle persone fisiche che agiscono per scopi relativi a un'attività imprenditoriale (commerciale o artigianale) o professionale

IL GIUDICE

In base all'articolo 3 del disegno di legge, il giudice, accertata la nullità di una clausola o patto vessatorio – all'interno di una convenzione stipulata tra l'avvocato e la parte – che preveda un compenso non equo, determinerà il compenso dovuto tenendo conto di quanto previsto dal ministero della Giustizia oltre che alla qualità e quantità della prestazione svolta

LE RISERVE

Si presumono vessatorie e vanno ritenute nulle le clausole che prevedano la riserva, in capo al committente, della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto. Oppure che attribuiscono, sempre al solo committente, la facoltà di recedere dal contratto senza la previsione di un congruo termine di preavviso

GLI ONERI

Fanno scattare l'applicazione del Ddl sull'equo compenso anche i patti che attribuiscono al committente la facoltà di rifiutare la stipula per iscritto degli elementi essenziali del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive dall'avvocato a titolo gratuito. È vietato imporre all'avvocato l'anticipazione delle spese della controversia o imporre la rinuncia al rimborso delle spese

I TEMPI

Altre clausole vessatorie sono quelle che impongono termini di pagamento superiori ai 60 giorni dal ricevimento della fattura o che riconoscono al legale solo il minore importo previsto in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del committente. Le eventuali nuove convenzioni più convenienti per i committenti non possono essere applicate agli incarichi pendenti

Agevolazioni. La risoluzione 12/E: la somma dei benefici non deve superare l'importo complessivo delle spese ammissibili

Bonus ricerca e sviluppo, sì al cumulo con i fondi Ue

Alessandro Sacrestano

Bonus ricerca e contributi europei sempre cumulabili. Tuttavia, dovrà essere l'impresa beneficiaria a verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazioni. Tale ultima verifica, però, andrà condotta esclusivamente per i **costi «diretti»**, in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 3 del Dl 145/2013.

La precisazione - per nulla scontata finora - è stata formulata nella risoluzione 12/E/2017 di ieri, in cui l'agenzia delle Entrate ha analizzato le specifiche ipo-

tesi di cumulo del bonus ricerca.

In realtà, la questione della cumulabilità era già stata abbondantemente affrontata dall'amministrazione finanziaria. Ad esempio, nel contesto della circolare 5/E/2016, l'Agenzia ha chiarito che, nell'ipotesi in cui in relazione agli investimenti ammissibili al credito d'imposta, si-

IL CHIARIMENTO

L'impresa è chiamata a effettuare la verifica soltanto sui costi direttamente sostenuti per l'attività di «R&S» svolta

ano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, la disciplina normativa del bonus non si esprime in termini negatori del cumulo. Da ciò discende che, in assenza di una posizione del legislatore sul tema, la cumulabilità sarà sempre esperibile, tranne che nei casi in cui le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente. Pertanto, già il citato documento di prassi indicava che, nel calcolo dell'agevolazione spettante ai fini del credito d'imposta, i costi sostenuti per effettuare gli investimenti andassero assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. L'unico limite, come si diceva, è dato dal fatto che il beneficio risultante dal cumulo non sia superiore ai costi sostenuti.

Restava da chiarire, comunque, in relazione a quali costi andasse esperita la suddetta verifica. Il regolamento Ce 1906/2006, infatti, ammette alle agevolazioni sia i costi «diretti», ossia quelli direttamente attribuibili all'attività di ricerca, sia quelli «indiretti», ovvero quelli che non possono essere attribuiti direttamente all'attività di ricerca, ma che sono comunque stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti attribuibili a questa.

Orbene, conclude l'Agenzia, il tema della cumulabilità, per quanto attiene al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, può essere affrontato segnatamente ai soli costi «diretti». Questo perché il bonus fiscale ha, di fatti, rilievo solo per questi ultimi, e non anche per quelli «indiretti».

Pertanto, l'impresa che per gli stessi costi diretti ammissibili si trovasse nella condizione di poter fruire tanto del credito d'imposta per la ricerca che di altri contributi europei, dovrebbe, per individuare la base di calcolo del bonus ricerca, assumere i costi ammissibili al lordo dei re-

sidui contributi agli stessi correlati. Solo dopo aver calcolato il credito d'imposta teoricamente spettante, l'impresa dovrà verificare che l'ammontare derivante dalla somma dell'importo della **sovvenzione comunitaria** riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell'agevolazione. In definitiva, se la somma dei contributi comunitari per i soli costi «diretti» e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa agevolata sostenuta nel periodo di imposta, il bonus ricerca sarà utilizzabile per l'intero importo calcolato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ABUSI EDILIZI

Togliere la tettoia «merita» la tenuità

Realizzare una tettoia senza il permesso di costruire è un illecito sanzionato penalmente dal Testo unico dell'edilizia: il manufatto non è qualificabile come mera pertinenza, per la quale basta una denuncia di inizio attività. Ma nel caso di specie gli imputati sono assolti per la particolare tenuità del fatto: la tettoia era stata costruita in un solo giorno e subito rimossa.

Tribunale di Bari - Sezione I penale - Sentenza 5 ottobre 2016 n. 4283

A CURA DI

Andrea A. Moramarco



FOCUS. LA PROCEDURA IN ARRIVO

Legali, carta-nullità per riequilibrare i rapporti di forza

L'ombrello della **nullità** contro le **clausole vessatorie**. Ad aprirlo saranno gli **avvocati**, cui il disegno di legge messo a punto dal ministero della Giustizia (il ministro Andrea Orlando lo aveva promesso all'ultimo congresso forense) affida uno strumento per cautelarsi rispetto alle prevaricazioni dei cosiddetti **clienti "forti"**, soprattutto banche e assicurazioni. Obiettivo riequilibrare un rapporto contrattuale che nasce come frutto esclusivo dei rapporti di forza sul piano economico.

La nullità, modellata su quanto previsto dal Codice del consumo (lasciando quindi vivere tutto l'accordo cliente-legale esterno alla clausola) che potrà essere rilevata d'ufficio dal giudice, interviene come strumento correttivo dell'assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla predisposizione unilaterale di clausole vessatorie e in base alle quali il professionista deve percepire un compenso iniquo.

L'autorità giudiziaria non si limiterà però a bocciare il compenso iniquo, ma procederà anche a determinare anche quello più corretto, facendo riferimento all'applicazione dei parametri in vigore e alle caratteristiche specifiche della prestazione legale richiesta.

Centrale nel provvedimento è l'identificazione delle clausole che già si presumono come vessatorie. In particolare, le clausole che consistono:

- nella riserva a favore del committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell'attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso;
- nell'attribuzione al committente della facoltà di rifiu-

tare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

- nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve fornire a titolo esclusivamente gratuito;

- nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

- nella pattuizione di clausole che impongano all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

- nella pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

- nella pattuizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, prevede che al legale è riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

- nella pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata col medesimo committente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti e/o fatturati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

